

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14317 Anno 2026
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: SPAZIANI PAOLO
Data pubblicazione: 14/05/2026

Oggetto: Regolamento di
competenza.

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 24904/2025 R.G.,
proposto da

Giuseppa Trovato; rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Pulvirenti, in virtù
di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; con domiciliazione
digitale *ex lege*;

-ricorrente-

nei confronti di

Nunzio Scuderi; rappresentato e difeso dagli Avvocati Benito Randazzo e
Pasquale Bonomo, in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva;

-resistente-

nonché di

ETIK S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-intimata-

avverso la SENTENZA n. 5549/2025 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 17 novembre 2025;

udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Michele Cisterna, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Rilevato che:

1. Giuseppa Trovato ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Catania, la Etik s.r.l. e Nunzio Scuderi, chiedendo la declaratoria di nullità o l'annullamento dei contratti del 15 settembre e del 31 ottobre 2022, da lei stipulati con la prima per il tramite del secondo, qualificatosi come suo rappresentante di zona, aventi ad oggetto il noleggio per 60 mesi con facoltà di acquisto, al prezzo di 33.000 Euro, da pagarsi in 60 rate mensili di 550 Euro ciascuna, di macchinari per il trattamento estetico, da utilizzare nell'esercizio della sua attività di parruccheria;

costituitisi in giudizio, i convenuti hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Torino, quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti ai sensi dell'art.10 delle condizioni di contratto, in deroga alle regole dispositive sulla competenza territoriale;

2. fissata l'udienza per la discussione della questione pregiudiziale di rito, con sentenza 17 novembre 2025, n.5549, il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Torino;

il giudice catanese ha così deciso, sulla base dei seguenti rilievi:

I- nel contratto sottoscritto dalle parti, era stata pattuita, all'art.10, una clausola derogatoria della competenza per territorio, ai sensi dell'art.28 cod. proc. civ., la quale, in conformità all'art. 29 cod. proc. civ., attribuiva espressamente (e dunque validamente ed efficacemente) al foro designato (il

Tribunale di Torino) la competenza territoriale esclusiva in ordine alle controversie derivanti dall'applicazione, esecuzione e interpretazione delle condizioni generali di contratto e/o dell'offerta, con riferimento tanto a quelle in cui si facesse questione di pretese fondate sul contratto quanto a quelle in cui il contratto fosse solo un fatto costitutivo dell'azione;

II- essendo dedotta l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, gli eccipienti non erano tenuti a contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione aveva proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge;

III- la clausola derogatoria della competenza per territorio, in quanto predisposta unilateralmente dalla società convenuta e contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali, aveva natura di clausola vessatoria, ma, nella fattispecie, era, nondimeno, valida ed efficace, dal momento che era stata approvata specificamente per iscritto dall'acquirente;

IV- quest'ultima, infine, non era qualificabile come "consumatore" e non poteva quindi avvalersi del relativo foro, in quanto il contratto era stato da lei sottoscritto quale professionista o piccola imprenditrice nell'interesse della propria impresa individuale, nell'esercizio della quale avrebbero dovuto essere utilizzate le tecnologie acquistate;

3. avverso la sentenza del Tribunale catanese ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza Giuseppa Trovato, sulla base di tre motivi;

Nunzio Scuderi ha depositato un atto difensivo denominato "controricorso", con cui ha invocato la reiezione del ricorso *«perché inammissibile e, comunque, in subordine, infondato»*;

non ha svolto difese l'intimata Etik s.r.l., il cui difensore ha depositato una sentenza, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21 novembre 2025, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società;

il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza; la parte ricorrente e quella resistente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. preliminarmente, l'atto difensivo depositato da Nunzio Scuderi, sebbene indebitamente proposto come "controricorso", va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;

in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso (cfr. Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595);

nella fattispecie, l'atto è stato depositato il 15 gennaio 2026, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso per regolamento di competenza avvenuta il 10 dicembre 2026; esso è dunque ammissibile come scrittura difensiva, ove si consideri che con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.149 del 2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, il termine di cui all'art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., è stato appunto elevato da venti a quaranta giorni;

sempre in via preliminare, va rilevato che la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale in capo alla società Etik s.r.l. resta vicenda neutra rispetto al presente giudizio per regolamento di competenza, nel quale non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ.;

2. ciò posto in via preliminare, possono esaminarsi i motivi di ricorso;

2.1. con il primo motivo viene denunciata, ex art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., nonché dell'art.23 del d.lgs. n.81 del 2008;

la ricorrente sostiene che i macchinari oggetto del noleggio da lei stipulato con la Etik s.r.l. sarebbero «*non allineati alla normativa UE*»; pertanto, il contratto sarebbe nullo per illiceità o impossibilità dell'oggetto, nonché per violazione della norma imperativa di cui all'art.23 del d.lgs. n. 81 del 2008, la quale vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature da lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

la nullità del contratto di noleggio – soggiunge la ricorrente – travolgerebbe anche la clausola derogatoria della competenza territoriale in esso contenuta, la quale, in quanto pattuizione accessoria al contratto principale, esisterebbe e produrrebbe effetti solo in funzione e in dipendenza del regolamento negoziale che è stata chiamata a disciplinare;

2.1.1. il motivo è manifestamente infondato;

la validità ed efficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale diretta ad attribuire carattere di esclusività al foro stabilito dalle parti deriva, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, unicamente dalla circostanza che tale designazione risulti da un'enunciazione espressa e inequivoca e non lasci àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005);

essa validità non è invece influenzata da quella del contratto in cui è inserita, allorché tale nullità non sia stata accertata e la relativa questione debba essere risolta proprio dal giudice cui le parti hanno attribuito la competenza territoriale esclusiva, quale giudice convenzionalmente designato per la risoluzione di tutte le controversie inerenti all'applicazione, esecuzione e interpretazione del contratto medesimo;

il primo motivo, dunque, deve essere rigettato;

2.2. con il secondo motivo è denunciata la *«nullità delle clausole vessatorie per mancanza di specifica approvazione su offerta commerciale prestampata 1341-1342 ,1421 e art. 33,34 e 36 comma 2 del D.Lgs. 206/2005»*;

la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, *«le clausole contenute nel contratto prestampato non sono state oggetto di contrattazione tra le parti e non sono state specificatamente approvate»*; la mancata approvazione per iscritto renderebbe nulla la clausola derogatoria della competenza territoriale quale clausola vessatoria predisposta unilateralmente dalla Etik s.r.l.;

2.2.1. anche il secondo motivo è manifestamente infondato;

premesso, in generale, che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, a norma dell'art. 1341 cod. civ., è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. 11/11/2015, n. 22984; Cass. 09/07/2018, n. 17939; Cass. 14/02/2024, n.4126; Cass. 18/12/2024, n. 33201), nel caso di specie – come correttamente osservato dal Pubblico Ministero – la clausola derogatoria della competenza territoriale aveva formato oggetto di specifica sottoscrizione e risulta specificamente richiamata, con riferimento al suo contenuto, sia nelle due offerte commerciali del 15 settembre e del 31 ottobre 2022 (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente), sia nell'accordo quadro del 24 febbraio 2023 (all. 2 fascicolo di parte resistente);

anche il secondo motivo, dunque, deve essere rigettato;

2.3. con il terzo motivo, viene denunciata, ex art.360 n. 4 cod. proc. civ., sia la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., sia la violazione dell'art.112 cod. proc. civ.: è dedotta la nullità della

sentenza impugnata sia per vizio di motivazione che per vizio di omessa pronuncia;

la ricorrente lamenta che il Tribunale catanese: a) abbia omesso di considerare la nullità del contratto, limitandosi a valutare la validità formale della clausola di foro esclusivo; b) abbia fornito una motivazione insufficiente sulla natura del rapporto, escludendo l'applicabilità nei suoi confronti del foro del consumatore, immotivatamente qualificandola come professionista o piccola imprenditrice, *«senza considerare che la tecnologia acquistata era destinata ad uso professionale ma nell'ambito di un rapporto caratterizzato da asimmetria contrattuale»*; c) abbia violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di nullità del contratto, che non avrebbe richiesto *«la preventiva assegnazione dei termini per il contraddittorio ex art.101 c.p.c.»*;

2.3.1. il motivo è inammissibile;

da un lato, infatti, la sentenza impugnata ha perspicuamente spiegato e coerentemente motivato le ragioni per le quali la ricorrente non poteva essere qualificata "consumatore", atteso che il macchinario oggetto del contratto stipulato con la Etik s.r.l. avrebbe dovuto essere da lei utilizzato nell'esercizio della propria attività piccolo-imprenditrice; dall'altro lato, la circoscrizione della cognizione – e quindi della pronuncia – all'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti è perfettamente conforme al disposto dell'art. 187 cod. proc. civ. (nonché dell'art. 279 stesso codice) che consente di rimettere la causa in decisione affinché sia decisa separatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, se suscettibile di definire il giudizio, senza che possa profilarsi una omessa pronuncia sulle ulteriori questioni (di rito o di merito), il cui esame sia impedito dall'accoglimento della questione pregiudiziale o preliminare;

3. in definitiva, il ricorso proposto da Giuseppa Trovato va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione;

4. le spese del regolamento relative al rapporto processuale tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315);

Per Questi Motivi

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino e fissa alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione della causa;

condanna Giuseppa Trovato a rimborsare a Nunzio Scuderi le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori;

ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 15 aprile 2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca